SLIDE 1

LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: LE FONTI DI FINANZIAMENTO

<<Il programma di valutazione del rischio di crisi e di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario>>

Torino, lì 20 gennaio 2022

dott. Roberto Frascinelli

L'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni di legge in materia di crisi di impresa

L'intento del Legislatore di ricondurre la disciplina delle società a controllo pubblico e dei loro organi alle norme del diritto privato è confermata dall'art. 14 del TUSP che, sotto la rubrica *«Crisi di impresa di società a partecipazione pubblica»*, ha stabilito espressamente che *«Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi»»*.

(segue)

L'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni in materia di crisi di impresa

La predetta disposizione comporta necessariamente l'applicazione, agli Amministratori delle società a partecipazione pubblica, anche del regime dei doveri e delle responsabilità degli Amministratori e degli Organi di Controllo previsti dal diritto societario per le ipotesi in cui la società evolva verso una situazione di crisi.

Il principio è sancito in via generale dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, ove espressamente si stabilisce che *«Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»*.

Il PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Va inteso come lo **STRUMENTO** di analisi e salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle **società a controllo pubblico**.

Infatti **l'art. 6 co.2 del D.Lgs. 175/2015** sancisce che le società a controllo pubblico:

- predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- ne informino l'assemblea dei Soci in occasione della relazione prevista al comma 4 sempre dell'art. 6.. La predetta relazione, che va predisposta per ciascun esercizio, deve essere pubblicata contestualmente al fascicolo di bilancio e deve contenere la descrizione degli strumenti di governo societario adottati e attuati.

(segue)

La previsione dell'art. 6 deve essere strettamente correlata al disposto dell'art. 14 comma 2 in quanto viene sancito che, qualora emergano nel corso del programma di valutazione del rischio uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo adotti senza indugio i provvedimenti necessari al fine di:

- prevenire l'aggravamento della crisi;
- correggerne gli effetti;
- eliminare la cause attraverso un idoneo Piano di Risanamento.

N.B.:

- L'indicatore è un'informazione, quantitativa o qualitativa, numerica e quindi «misurabile», che ragguaglia sullo stato di successo raggiunto, lavorando sui fattori critici e fornisce un quadro significativo relativamente al raggiungimento di strategie ed obiettivi.
- Perché un «indicatore» emerga, esso dovrà assumere un valore rilevante tale da evidenziare l'esistenza di una situazione che riveste caratteri di gravità che comportino la manifestazione del rischio di crisi. (Sotto il profilo operativo si sarebbero dovuti adottare gli indici con delle elaborazioni a consuntivo, analizzando opportunamente il bilancio ed i dati connessi).

Il programma di valutazione del rischio di crisi

Con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 175/2016** i programmi vertevano su alcune attività quali:

- predisposizione di una griglia di indicatori atti ad evidenziare ipotesi di crisi, anche se non ancora conclamata (Indici economici e finanziari/patrimoniali su dati ricavabili dal bilancio – Indici di carattere extra contabile di natura organizzativa e operativa);
- adattamento della predetta griglia al contesto di riferimento e alla sua possibile evoluzione;
- illustrazione -nel corso della apposita relazione all'assemblea dei Soci- degli esiti del programma di valutazione del rischio aziendale(1);
- se ritenuto necessario, adozione del Piano di Risanamento con la finalità di eliminare le cause della crisi.

1) L'art. 6 co.3 considera la collocazione di programmi di valutazione del rischio aziendale tra cui rientra il funzionamento di un apposito ufficio di «controllo interno» (costituendo in tal modo l'indirizzo su come impostare l'organizzazione aziendale) e richiede alla società di esporre nella relazione le ragioni di una sua mancata adozione.

L'EVOLUZIONE NORMATIVA apportata dal D.Lgs. 14/2019, dal DL 118/2021 e dal DL 152/2021 e rilevanza dei DOCUMENTI *«RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO»* - CNDCEC e FNC (Marzo 2019) e *«INDICAZIONI SUL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE»* – MEF – Dipartimento del Tesoro (Aprile 2021)

Sulle disposizioni generali e particolari che disciplinano la materia è poi intervenuto in modo incisivo il Codice della Crisi, che prevedeva l'obbligo dell'imprenditore di dotarsi di strumenti idonei a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, ponendo tale obbligo al centro dell'intero sistema della responsabilità dei soggetti investiti di funzioni di amministrazione e controllo dell'impresa.

(segue)

A. Il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno licenziato, nel mese di marzo 2019, il documento *«Relazione sul Governo Societario contenente Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale (ex. art. 6, co. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016)*(2)» con valenza di raccomandazioni e riportando una traccia della *«relazione»* che deve essere predisposta dall'organo amministrativo secondo quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.. Il predetto documento contiene:

- il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6 co.2);
- la relazione sul monitoraggio e verifiche del rischio di crisi aziendale per l'esercizio di riferimento (art. 14 co.2);
- la sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario (art. 6 co. 3 e 5).

(segue)

(2) Documento scaricabile dal sito: https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1298698&plid=323338

B. Il CNDCEC ha licenziato nel mese di luglio 2020 il documento *«L'APPLICAZIONE RAGIONATA DELLA DISCIPLINA DELLA PRE-ALLERTA NELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO AL TEMPO DEL COVID-19*(3)».

La ragione della emanazione del documento muove delle constatazioni:

- che la legislazione relativa alla gestione dell'emergenza COVID-19 non aveva sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa riferita alle società a controllo pubblico come previsto dagli artt. 6 co.2, 14 co. 2,4,3 e 5 del D.Lgs. 175/2016;
- che il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell'Insolvenza) integrando il D.Lgs. 175/2016 nulla dispone in merito agli obblighi ulteriori previsti in capo agli Amministratori delle società a partecipazione pubblica circa i divieti di intervento finanziario imposti alle pubbliche amministrazioni socie.

In sostanza, atteso il periodo straordinario dovuto alla pandemia, il documento raccomanda agli organi sociali **di privilegiare una gestione conservativa e di sospendere, qualora emergessero indicatori di crisi aziendale, l'adozione delle misure e dei provvedimenti imposti in un contesto di normalità dall'art. 14 D.Lgs. 175/2016.**

(segue)

(3) Documento scaricabile dal sito: https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1420727&plid=323338

C. Il MEF con il recente documento (aprile 2021) *«INDICAZIONI SUL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016)*(4)» richiama:

- che il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale rappresenta un adempimento temporalmente antecedente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 14/2019;
- **che le disposizioni contenute negli artt. 6 e 14 del D.Lgs. 175/2016 devono essere analizzate anche con riferimento alle altre norme di Legge che impongono analoghi obblighi di monitoraggio del rischio aziendale;**
- la definizione di crisi aziendale.

(segue)

(4) Documento scaricabile dal sito: http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/DEF_Programma_04_2021.pdf (documento anche richiamato dalla Corte dei Conti – deliberazione 15/2021, cap. 1.7.5. «I principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico – La rilevanza dei programmi di valutazione aziendale».

Il rischio di crisi aziendale può essere definito come la probabile manifestazione dello stato di squilibrio di un'impresa, non solo per il profilo economico-finanziario (inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate) ma -più in generale- per il profilo aziendale.

Il concetto di rischio va, pertanto, declinato in senso più ampio, arrivando ad interessare la struttura e l'organizzazione della realtà aziendale nel complesso, comprendendo anche profili non direttamente desumibili da indici contabili quali, ad esempio, quello normativo e ambientale(5).

(segue)

(5) Assume rilevanza il Regolamento (UE) 2020/2139 del 04.06.2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 (cd «atto delegato sul clima) nel quale sono definiti «criteri di vaglio tecnico) per ciascun obiettivo ambientale per l'intero elenco di attività ecosostenibili. Negli allegati sono definiti i criteri per determinare le condizioni per le quali una attività economica si qualifica come contributo alla mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le imprese devono comunicare in merito alla percentuale di attività economiche ecosostenibili nella loro attività, investimenti compresi.

La funzione di prevenzione della crisi, che l'organo amministrativo è chiamato a svolgere, è particolarmente significativa per le società a controllo pubblico, la cui attività è spesso incentrata sullo svolgimento di servizi generali e servizi di interesse economico pubblico ed è solitamente caratterizzata da un coinvolgimento di risorse pubbliche.

In tale contesto risulta quindi fondamentale implementare un sistema efficiente di risoluzione delle difficoltà, che permetta il contenimento delle esternalità negative derivanti da possibili inefficienze gestionali e garantisca il mantenimento della continuità aziendale, a vantaggio sia delle molteplici istanze di tutela che ruotano attorno a tali società sia della collettività generale.

(segue)

D. La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in data 04 novembre 2021, ha licenziato il documento di Ricerca *«IL D.L. n. 118/2021 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE – IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO*(6)».

Detto documento approfondisce la tematica della composizione negoziata, della gestione della impresa in pendenza di trattative, del ruolo e delle responsabilità dell'organo di controllo.

Di assoluto rilievo è l'allegato *«Verbale relativo alle attività di verifica della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica – Verbale n. 17»* che prende in considerazione i principali indicatori di bilancio evidenziando eventuali criticità da comunicare all'organo di amministrazione per l'adozione delle opportune misure.

(6) Documento scaricabile dal sito: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1589

FONDATI INDIZI DELLA CRISI E CONTINUITA' AZIENDALE(7)
NOZIONI DI CRISI

Il D.Lgs. 14/2019:

1. Individua negli *«indicatori di crisi»* gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario in correlazione alle caratteristiche proprie della impresa e alla sua attività. Detti squilibri sono rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso (se la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi). Conseguentemente risultano indici significativi quelli che misurano:
   - la sostenibilità dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare;
   - l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
   - i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

   Inoltre costituiscono una ragionevole presunzione di «stato di crisi» il Patrimonio Netto negativo o inferiore ai limiti di legge o se l'indicatore DSCR è inferiore a 1.

(segue)

(7) In merito si rimanda:
- *«Indici di allerta della crisi di impresa» - Speciali di Eutekne.Info – Ottobre 2019*
- *«Gli indicatori di crisi aziendale per le società a partecipazione pubblica» – Luciano Quattrocchio – Bianca M. Omegna – Diritto ed Economia dell'Impresa – Fascicolo 01/2019.*
- *«Sistemi di allerta interna – Guida in materia di sistemi di allerta preventiva» – SAF Luigi Martino – Quaderno n. 71 – ODCEC di Milano.*

FONDATI INDIZI DELLA CRISI E CONTINUITA' AZIENDALE
NOZIONI DI CRISI

2. Definisce la «crisi» come lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per l'impresa si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

   Mentre per INSOLVENZA, la cui definizione è rimasta quella dell'art. 5 L.F.(8), si intende una fase più grave della crisi.

(8) Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Va richiamato che:

- il contesto normativo considera la verifica della sostenibilità dei debiti come principio basilare di corretta amministrazione/gestione dell'impresa che richiede, quantomeno, che sia predisposto almeno un *budget* di tesoreria (con un periodo di riferimento di 12 mesi).
- L'art. 2086 c.c. richiede anche che la rilevazione tempestiva della crisi di impresa sia la conseguenza di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile con il continuo monitoraggio della capacità dell'impresa di generare flussi di cassa sufficienti al pagamento delle obbligazioni sociali.
- L'indice ritenuto più idoneo a misurare tale capacità finanziaria -ovvero quanto il flusso finanziario generato sia in grado di capire il servizio del debito- è il *DEBIT COVER SERVICE RATIO (DSCR)* rappresentato dal rapporto(9) tra i flussi di cassa generati (*free cash flow)* (a *numeratore*) e gli impegni finanziari che l'impresa deve rimborsare (a *denominatore*).
- La Centrale Rischi – Banca d'Italia rappresenta il primo strumento di monitoraggio della situazione finanziaria.

(9) L'indicatore –DSCR/grado di copertura del debito- deve essere maggiore di 1; più elevato di 1 dimostra la solidità dell'impresa e la sua capacità di rispettare l'equilibrio monetario

(segue)

IL D.L. 118/2021 CONVERTITO CON L. 147/2021

Il D.L. 24.08.2021 n. 118 convertito con legge 21.10.2021 n.147 recante la disciplina relativa alle «*Misure urgenti in materia di crisi di impresa e risanamento aziendale*» - norma che viene ad assumere un ruolo fondamentale nel panorama post COVID-19 così da permettere il risanamento delle imprese che si trovano in condizioni di squilibrio economico-finanziario-patrimoniale ma che possiedono la capacità di restare sul mercato-- contempla tra le principali novità:

- il rinvio dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 («*Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza*») al 16.05.2022 e delle relative procedure di allerta e composizione assistita della crisi al 31.12.2023;
- la procedura di *«Composizione negoziata della crisi d'impresa»* e la nuova figura dell'Esperto nella gestione delle trattative per il risanamento dell'impresa;
- la c.d. *«Piattaforma telematica nazionale»* e l'elenco degli Esperti presso le CCIAA;
- il concordato c.d. *«semplificato per la liquidazione del patrimonio»*;
- le modifiche e le integrazioni della disciplina vigente di cui al RD 267/42 e della legislazione emergenziale.

(segue)

IL D.L. 118/2021 CONVERTITO CON L. 147/2021

Con particolare riferimento alla *«composizione negoziata della Crisi»*, inoltre, il Decreto Dirigenziale Min. Giustizia 28.09.2021, emanato in attuazione della previsione di cui all'art. 3 co.2 e 4 del D.L. 118/2021, ha fornito indicazioni circa:

- le modalità di esecuzione ed il contenuto del test pratico di autodiagnosi;
- la lista di controllo particolareggiata;
- il contenuto della piattaforma;
- la redazione del Piano di Risanamento;
- i requisiti formativi per l'iscrizione presso l'elenco degli Esperti.

L'applicabilità alle società pubbliche della *«composizione negoziata per la soluzione della crisi»* e le responsabilità degli Amministratori

La composizione negoziata della crisi si ritiene applicabile anche alle società a controllo pubblico, in ragione del rapporto che sussiste fra la disciplina civilistica generale della crisi e le norme in materia di società pubbliche.

L'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 chiarisce che *«per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»*.

(segue)

L'applicabilità alle società pubbliche della *«composizione negoziata per la soluzione della crisi»* e le responsabilità degli Amministratori

E' noto che il decreto 175/2016 regola, in effetti, la crisi delle società a partecipazione pubblica prevedendo, all'art. 14, che nel caso in cui emergano uno o più indicatori di crisi aziendale l'organo amministrativo della società a controllo pubblico deve adottare *«i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggere gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo Piano di Risanamento»*.

Questa disposizione non si ritiene tuttavia derogatoria dall'art. 2086 c.c.: non solo perché tale deroga non è esplicitamente menzionata, ma anche perché il rapporto fra l'art. 2086 c.c. e l'art. 14, D.Lgs. 175/2016, non è configurabile in termini di generalità e specialità derogatoria quanto piuttosto in termini di integrazione e specificità.

ASPETTI OPERATIVI

Premessa:

- per gli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'art. 8,6 del vigente Codice Deontologico sancisce che *«il professionista, nell'erogare le proprie prestazioni, deve agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale»*.

Conseguentemente le «*Norme di Comportamento*», le «*Regole di Governo e di Funzionamento delle società a partecipazione pubblica*>>, sono da ritenersi funzionali a delineare i criteri generali che regolano l'attività degli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e individuano i criteri di comportamento propri della diligenza professionale richiesta dall'art. 1176 c.c., contribuendo così a definire il paradigma di comportamento con cui è possibile confrontarsi per valutare la correttezza del proprio operato in caso di contestazione in sede giudiziaria.

(segue)

ASPETTI OPERATIVI

In particolare i documenti richiamati in precedenza possono assumere un ruolo decisivo:

- sia per delineare il contenuto dell'attività di vigilanza svolta dall'organo di controllo (sia esso Collegio Sindacale di S.p.A. o Sindaco Unico di una S.r.l.) e per suggerire regole per un efficiente funzionamento dell'organo di controllo;
- sia anche per individuare quando tale attività e tale funzionamento siano esercitati garantendo che l'organo di controllo adempia ai propri doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico (cfr. art. 2407 c.c.).

L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE: CENNI

L'**economicità** costituisce un concetto fondamentale e va intesa come la *«capacità dell'azienda di perdurare massimizzando l'utilità delle risorse impiegate»* e dipende congiuntamente dalle *performance* aziendali e dal rispetto delle *condizioni dell'equilibrio* che consentono il funzionamento dell'azienda(10).

Tabella 1 – Le determinanti dell'economicità	
	Performance
	1. Efficacia – capacità di perseguire le finalità istituzionali
	1. Efficienza – capacità di impiegare razionalmente le risorse
Economicità	
Capacità di perdurare nel tempo massimizzando l'utilità delle risorse impiegate	**Condizioni di equilibrio:**
	1. Equilibrio economico (in senso stretto)
	1. Equilibrio patrimoniale
	1. Equilibrio finanziario
	1. Equilibrio monetario

(segue)

(10) Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale – Luglio 2002 «L'equilibrio economico delle aziende» – prof. Ugo Sostero pag. 326.

L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE: CENNI

L'importanza di questa articolazione consiste nel considerare una serie di risultati ed equilibri che potrebbero anche manifestarsi in modo sostanzialmente indipendente gli uni dagli altri, mentre *l'economicità aziendale non può prescindere dal conseguimento di ognuno di questi risultati ed equilibri.*

Le *performance aziendali* riguardano sia l'efficacia che l'efficienza. *L'efficacia* rappresenta la *capacità di perseguire le finalità istituzionali*, ma non basta da sola a giudicare le *performance* dell'azienda: bisogna considerare anche *l'efficienza*, cioè la capacità di impiegare razionalmente le risorse disponibili(11).

Infatti il raggiungimento di alcuni obiettivi può essere conseguito anche con livelli di efficienza molto ridotti se le risorse sono abbondanti: ma, in questa ipotesi, le risorse vengono sottratte al possibile soddisfacimento di altri obiettivi e quindi il giudizio della prestazione non può essere favorevole.

*(11) Assume rilevanza l'art. 2086 c.c. rubricato «Gestione dell'impresa» dove al 2' comma sancisce: "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni **dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi **dell'impresa** e della perdita della continuità aziendale".*

(segue)

L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE: CENNI

D'altro canto, una elevata efficienza non basta ad assicurare l'efficacia dell'azione se le risorse impiegate non sono adeguate e pertinenti rispetto agli obiettivi perseguiti.
Le *condizioni di equilibrio* sono quelle che consentono all'azienda di durare nel tempo e di mantenere una situazione di relativa autonomia, permettendole quindi di continuare a perseguire le finalità istituzionali. L'equilibrio, che l'economicità sottintende, può essere esaminato sotto il profilo economico, patrimoniale, finanziario e monetario.
L'*equilibrio economico in senso stretto* (o semplicemente equilibrio economico) riguarda le operazioni di consumo e di ripristino di ricchezza per effetto della gestione. E' dato dall'attitudine dell'azienda ad operare in condizioni che consentano *almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione.* Si parla di equilibrio economico *in senso stretto* in quanto talvolta le espressioni «equilibrio economico» o «equilibrio economico generale» vengono impiegate per l'insieme delle condizioni di equilibrio.

(segue)

L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE: CENNI

L'*equilibrio patrimoniale:*
dipende, oltre che dalla capacità di ripristinare la ricchezza consumata per effetto della gestione, anche dalle operazioni compiute con soggetti portatori di interessi istituzionali (Soci, Enti di livello sovraordinato etc.) direttamente volte a modificare l'entità del patrimonio. Esso esprime *l'attitudine dell'azienda ad accumulare e mantenere un ammontare di ricchezza (patrimonio) che sia congruo rispetto agli investimenti necessari allo svolgimento delle sue finalità istituzionali, rappresentando nel contempo la garanzia per le obbligazioni sociali.*

(segue)

L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE: CENNI

Le altre due condizioni di equilibrio -finanziario e monetario- non riguardano genericamente la ricchezza dell'azienda ma specificatamente i suoi mezzi di pagamento.

- In particolare, l'***equilibrio finanziario*** riguarda il *bilanciamento fra fonti e fabbisogni finanziari.*
- *L'**equilibrio monetario***, invece, *attiene alla capacità dell'azienda di far fronte nel tempo ai pagamenti cui è tenuta con i mezzi monetari di cui, a vario titolo, può disporre.*

(segue)

LO SQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE: CENNI

Allo stato convivono tre diverse norme caratterizzate da differenti approcci circa la problematica relativa alla crisi di impresa:

1) Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/1942
2) Codice della Crisi e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 di cui una parte già entrata in vigore (modifiche al Codice Civile)
3) Legge 147/2021 e s.m. che dal 15 novembre 2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi e che introduce sistemi di allerta più attuali in quanto un sistema di indici/indicatori riferibile al bilancio non è da ritenersi affidabile per gli squilibri prodotti dalle misure adottate dal Governo per contrastare gli effetti della pandemia COVID-19.

(segue)

In merito va osservato che il COVID-19:

- ha cagionato una difficoltà rilevante per le imprese a redigere Piani Gestionali basati su previsioni attendibili circa gli andamenti del mercato, sino al punto di porre in discussione la permanenza del principio di continuità aziendale;
- ha prodotto un peggioramento dei margini e dei flussi di cassa che pregiudica l'accesso al credito aggravando la crisi di liquidità e lo squilibrio economico finanziario.

Conseguentemente gli interventi del Governo posti a sostegno dei bilanci delle imprese hanno sostanzialmente modificato le norme poste a tutela della correttezza del bilancio.

(segue)

DEROGHE AL POSTULATO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

In estrema sintesi le deroghe al postulato della continuità aziendale (bilancio 2020) possono essere così riepilogate(12):

Profilo coinvolto	Norma civile	Interpretazioni OIC
a) Continuità aziendale	D.L. 8 aprile 2020, n.23, art. 7 Legge 17 luglio 2020, n.77	Interpretativo n. 6 Interpretativo n. 8
a) Effetti societari delle perdite di esercizio	D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 6	
a) Possibilità di non svalutare attività	Decreto Ministero Economia e Finanze 17 luglio 2020	Interpretativo n. 4
a) Possibilità di non ammortizzare	Legge 13 ottobre 2020, n.126	Interpretativo n. 9
a) Possibilità di rivalutare attività	Legge 13 ottobre 2020, n. 126	Interpretativo n. 7

(12) «Provvedimenti emergenziali 2020 e funzione del bilancio» – Alberto Quaglia – Rivista GdF n.5/2021.

(segue)

DEFINIZIONE DI CONTINUITA' AZIENDALE

5. La «**continuità aziendale»** è da ritenersi una "circostanza in atto", insita in una impresa destinata a durare nel tempo, lungo le direttrici di competitività, coesione ed economicità.
   E':
   - in buona sostanza, la capacità della azienda di produrre risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo;
   - un postulato di bilancio obbligatorio previsto *"in primis"* dalle disposizioni civilistiche ed in particolare dall'art. 2423 bis c.c. cui occorre attenersi nel redigere il bilancio di esercizio.

(segue)

DEFINIZIONE DI CONTINUITA' AZIENDALE

Il presupposto della continuità aziendale in base al quale redigere il bilancio:

- è dunque un postulato(13) che, al pari degli altri postulati di bilancio (tra cui in particolare quello della "*prudenza*", della "*competenza economica*", della "*prevalenza della sostanza sulla forma*", della "*comparabilità dei dati*"), qualifica la regolarità dell'informativa di bilancio e con essa la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel suo complesso;

- è richiamato dalle fonti normative secondarie in base alle quali redigere il bilancio di esercizio, ovvero dai principi contabili nazionali (OIC n. 11 rubricato *"Bilancio di esercizio, Finalità e postulati*(14)") .>

(segue)

(13) Per postulato si intendono i "principi contabili generali" ovvero i "fondamenti e le regole di carattere generale" applicate alle singole poste di bilancio.
(14) IL RISCHIO DI CONTINUITA' AZIENDALE NEL BILANCIO, §1.1. – Quaderno n. 47 SAF Luigi Martino ODCEC di Milano.

DEFINIZIONE DI CONTINUITA' AZIENDALE

Il principio di revisione ISA Italia n. 570 al §3 recita:

"*Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale*."

(segue)

DEFINIZIONE DI CONTINUITA' AZIENDALE

La continuità aziendale è la capacità dell'impresa di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro: da ciò consegue la rilevanza della pianificazione degli interventi da adottare nel momento in cui viene rilevata (tempestivamente) la situazione di crisi e, di conseguenza, sorge il pregiudizio del mantenimento della continuità aziendale con l'ulteriore obbligo di adozione delle opportune misure, volte al riequilibrio finanziario e patrimoniale specie in caso di presenza di una fattispecie di giuridico rilievo.

In merito il D.Lgs. 175/2016 all'art. 6 comma 2 sancisce l'obbligo di redazione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi dandone informativa all'assemblea convocata per l'approvazione del progetto di bilancio(15).

(15) In generale viene intesa la "programmazione" come le previsioni che riguardano il breve termine (un anno) e viene rappresentata dal budget annuale mentre la pianificazione è riferibile a M/L termine e viene rappresentata dal Business Plan.

LA RILEVANZA:

A. DEGLI ADEGUATI ASSETTI (Organizzativi, Amministrativi e Contabili(16))

B. dei PIANI GESTIONALI (*Business Plan*) – Cenni

A. LA RILEVANZA DEGLI ADEGUATI ASSETTI (Organizzativi, Amministrativi e Contabili)

L'assetto organizzativo -che rappresenta quindi l'attività funzionale alla individuazione delle modalità più opportune per la gestione della crisi di impresa- costituisce un presidio strutturale per intercettare segnali di squilibrio economico-finanziario anticipatori di una crisi aziendale.

Pertanto la rilevanza tempestiva della crisi, la pianificazione ed attuazione degli interventi per la sua prevenzione nonché i rimedi giuridici utilizzabili rientrano negli obblighi di organizzazione di cui all'art. 2086 c.c. rubricato *«Gestione dell'Impresa»*.

(segue)

(16) Vedasi «Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di Società non quotate» – Norma 3 – CNDCEC – scaricabile dal sito: https://commercialisti.it/documents/20182/20825/Norme_di_comportamento_Collegio_Sindacale__agg_01_01_2012.pdf/3359fd3d-11f8-4540-b145-57314218d5eb.

Se da un lato il valore pregnante della continuità aziendale impone al Revisore Legale dei Conti un costante controllo, dall'altro gli adeguati assetti rappresentano il dovere per l'imprenditore di istituire assetti organizzativi (art. 2381 e 2086 c.c.) atti a rilevare con tempestività ipotesi di crisi aziendale e la perdita della continuità aziendale; mentre al Collegio Sindacabile è ascritto il dovere del controllo (art. 2403 c.c.).

Per l'attività di verifica circa la sussistenza di adeguati assetti, in conformità alle previsioni di cui all'art. 2086 c.c. nel rispetto del PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'(17), risulta opportuno richiamare la necessità della sussistenza di:

a) un **modello di governo dell'impresa** efficiente ed efficace rispetto al modello d'impresa (*business model*) prescelto, alle strategia e politiche (*mission & vision*) adottate ed alla propensione del rischio (*risk appetite*) assunta;
b) una **struttura organizzativa**, intesa quale insieme di procedure e regole adottate, risorse tecniche ed umane utilizzate, adeguata alla natura e dimensione dell'impresa;

(segue)

(17) Il PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' è strettamente collegato al tema dell'ADEGUATEZZA degli asseti.

c) un **sistema informativo**, inteso quale insieme integrato di protocolli, procedure reportistica, supporti tecnici necessari per una corretta, tempestiva ed efficace comunicazione finanziaria interna ed esterna;

d) un **sistema di pianificazione, controllo e** monitoraggio capace di supportare adeguatamente il modello di *governance* nei processi di creazione del valore economico e gestione dei rischi di impresa in un'ottica proattiva *forward-looking*;

e) un **sistema di controlli interni** comprensivo di procedure adeguate e formalizzata di allerta preventiva (*Early Warning System*) capaci di intercettare ogni anomalia rilevante (*trigger event*) per la tempestiva emersione di situazioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale.

(segue)

<u>Il criterio di adeguatezza degli assetti</u> *organizzativo*, *amministrativo* e *contabile* costituisce un **vincolo dell'autonomia privata** nell'esercizio dell'attività di impresa.

- La definizione di un apparato organizzativo connotato dal parametro di adeguatezza è infatti una delle specifiche attività cui deve attendere l'organo amministrativo della società nell'ambito delle funzioni gestorie attribuitegli dalla Legge (art. 2380 bis 1° comma c.c.).
- Tale attività rientra a pieno titolo nei doveri imposti dalla legge agli Amministratori ed rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2392 c.c. (in tema di responsabilità).
- Peraltro il Legislatore fornisce tuttavia solo un «perimetro» che prevede nella costruzione degli assetti il rispetto di proporzionalità sulla base della natura e della dimensione dell'impresa, lasciando pertanto ampia autonomia nella progettazione.

B. IL PIANO GESTIONALE(18) nel Governo Societario e nella composizione della crisi – cenni.

Il Piano Gestionale:

- va inteso come lo strumento che permette all'organo gestorio di valutare, indirizzare e monitorare la gestione dell'impresa;
- costituisce lo strumento valutativo della verifica (costante) sia della sussistenza dell'equilibrio finanziario(19) sia del prevedibile andamento della gestione;
- dovrà essere fondato su Linee Guida chiare e razionali, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui essa opera. La risoluzione della crisi di impresa trova nel Piano di Risanamento l'individuazione programmatica del percorso di risanamento e la evidenza della sua adeguatezza.

(18) Per un approfondimento si rimanda a «I Piani di impresa nel governo societario e nella composizione della crisi» – Riccardo Ranalli – Il Fallimento 8-9/2018 pag. 1051; «L'Attività di monitoraggio dei Piano di Risanamento» - Luciano Quattrocchio – Valentina Bellando – Diritto ed Economia dell'Impresa – Fascicolo 1/2017 pag. 220; «Predisposizione e ruolo del Business Plan nell'ambito della gestione delle PMI» - Collana Piero Piccatti-Aldo Milanese – Eutekne Ed.

(19) L'equilibrio finanziario in sostanza corrisponde alla sostenibilità del debito ossia quando i flussi finanziaria liberi sono in grado di sostenere il debito sia in linea capitale che di interessi.

D.L. 118/2021 CONVERTITO CON LEGGE 147/2021 e s.m.

Sintesi della nuova disciplina:

Cap. I: *«Misure urgenti in materia di Crisi di Impresa e di risanamento aziendale»*:

- Sez. I - Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del RISANAMENTO
- Sez. II – Check list per la redazione dei Piani Industriali

(Per gentile concessione del prof. Alain Devalle - Professore Ordinario di Economia Aziendale all'Università di Torino, Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Dottore Commercialista)

OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

Confservizi
il sindacato d'impresa per i servizi pubblici
PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

SAA
School of Management

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Alain Devalle
Professore Ordinario Università degli Studi di Torino
Dottore Commercialista e Revisore Legale

NOVITÀ IN TEMA CRISI D'IMPRESA: D.L. N.118 DEL 24/08/2021

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

E' necessario trovarsi in una situazione di «**squilibrio patrimoniale o economico-finanziario**, che rendono possibile la crisi o l'insolvenza»

SEZIONE I – TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

$$\text{Test Preliminare} = \frac{Debito\ da\ ristrutturare}{FCF\ destinato\ al\ debito}$$

Se non si dispone il piano industriale, per avere idea del risultato si possono utilizzare anche le componenti economiche depurate da eventi non ricorrenti (es. contributi da Covid-19)

Mette in luce il grado di difficoltà del risanamento dell'impresa

3 Composizione Negoziata della Crisi - Alain Devalle

ENTITA' DEL DEBITO SCAUTO DA RISTRUTTURARE

- debito scaduto _____
  di cui relativo ad iscrizioni a ruolo _____
- (più) debito riscadenziato o oggetto di moratorie _____
  (più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo _____
- (più) rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni[1] _____
- (più) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare _____
- (meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale _____
- (meno) nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti _____
- (meno) stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti _____

TOTALE [A] _____

Se si ha la ragionevole certezza che parte di esso verrà stralciato, lo si può ridurre per la conduzione del test

4 Composizione Negoziata della Crisi - Alain Devalle

FLUSSI A SERVIZIO DEL DEBITO

- stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime _____
- (meno) investimenti di mantenimento annui a regime _____
- (meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte _____

TOTALE [B] _____

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

FLUSSI > 0 → ALMENO DAL SECONDO ANNO PROSPETTICO

GRADO DI DIFFICOLTA' DEL RISANAMENTO E' DETERMINATO DA:

$$\text{Test di risanamento} = \frac{Debito\ da\ ristrutturare\ TOTALE\ [A]}{Flussi\ destinati\ al\ debito\ TOTALE\ [B]}$$

- **NUMERO ANNI PER ESTINGUERE IL DEBITO**
- VOLUME DEL DEBITO CHE NECESSITA DI RISTRUTTURAZIONE
- AMMONTARE DI STRALCI DEL DEBITO O CONVERSIONE IN EQUITY

VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

SE FC SONO SUFFICIENTI A CONSENTIRNE LA SOSTENIBILITA' → FORMULAZIONE AI CREDITORI DI PROPOSTE IN LINEA CON L'ANDAMENTO CORRENTE

SE IL RISANAMENTO DIPENDE DALL'EFFICACIA DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI → PIANO INDUSTRIALE DI FONDAMENTALE IMPORTANZA

SE LA CONTINUITA' AZIENDALE PUO' ESSERE PERSEGUITA ESCLUSIVAMENTE IN MANIERA INDIRETTA → CESSIONE D'AZIENDA (O RAMO) A SECONDA DELLE RISORSE REALIZZABILI E DEL DEBITO IN RISTRUTTURAZIONE

SEZIONE II – CHECK LIST PER LA REDAZIONE DI PIANI INDUSTRIALI

Il contenuto della presente *check-list* dovrebbe consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile.

E' suddivisa nella seguenti parti:

- Il requisito dell'organizzazione
- Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente
- Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi
- Proiezioni dei flussi finanziari
- Risanamento del debito
- Gruppi d'imprese

CHECK LIST – IL REQUISITO DELL'ORGANIZZAZIONE

1) L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?
2) L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare?
3) L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale?
4) L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo?
5) L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi?

OPEN Dot Com Società dei Dottori Commercialisti

Confservizi il sindacato d'impresa per i servizi pubblici PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

SAA School of Management

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

CHECK LIST – RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE E DELL'ANDAMENTO CORRENTE

1) L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni?
2) La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato?
3) È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?
4) È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?
5) I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi?
6) Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?
7) L'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile?
8) Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari?

10 Composizione Negoziata della Crisi - Alain Devalle

CHECK LIST – INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO ATTE A RIMUOVERE LE CAUSE DELLA CRISI

1) Perché l'imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile?
2) Tenuto conto delle manifestazioni del punto precedente, quali ne sono le cause?
3) L'organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito dall'imprenditore sia completo e adeguato?
4) Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? Nel caso in cui l'imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno maggiore successo? Esse sono replicabili dall'imprenditore?
5) L'impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali?
6) Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti delle iniziative da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili?
7) Sono prospettabili iniziative alternative nel caso in cui le iniziative dovessero dimostrarsi inefficaci e si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti?
8) Il piano è coerente con i piani redatti in precedenza? Quali sono le differenze? Nel caso ve ne siano, a cosa sono dovute?
9) Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l'esperto, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in caso contrario quali sarebbero quelle da adottare?

11 Composizione Negoziata della Crisi - Alain Devalle

CHECK LIST – PROIEZIONI DEI FLUSSI FINANZIARI

1) La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla tipologia dell'impresa o dall'attività svolta, l'esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive, tra le quali vi rientrano la Stima dei Ricavi, Stima dei Costi Variabili, Stima dei Costi Fissi, Stima degli Investimenti, Stima delle Imposte sul Reddito ecc.
2) Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato?
3) Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?
4) La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo e come intende mitigarli l'imprenditore?
5) Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata separatamente per ciascuna di esse?
6) Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti?
7) La stima degli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali?
8) È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi precedenti?
9) Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono adeguatamente suffragate?
10) Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell'effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi?
11) La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici (es. tramite i flussi di cassa, deducendone flussi in uscita per investimenti e imposte…)
12) È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano determinate anche le grandezze patrimoniali (stima andamento patrimonio netto)

12 Composizione Negoziata della Crisi - Alain Devalle

CHECK LIST – RISANAMENTO DEBITO

1) L'impresa, alla luce della parte sulla proiezione dei flussi finanziari, è in grado in futuro di generare risorse al servizio del debito ed il risultato delle proiezioni finanziarie di cui al pagamento delle imposte tende ad essere positivo?
2) Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l'impresa?
3) La generazione di flussi positivi al servizio del debito dipende solo dalle iniziative industriali?
4) A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano?
5) Come l'imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere coperto nei diversi anni attraverso i flussi al servizio dello stesso?
6) Le proposte consentono, in via prognostica, il rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali?

CHECK LIST – GRUPPI D'IMPRESA

1) Il piano è redatto per le singole imprese?
2) Il piano dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo?
3) Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali? Come si intende agire per affrontarle?
4) Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da quella dell'impresa?
5) Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di un'altra impresa del gruppo?

I DOVERI DEGLI ORGANI GESTORI E DI CONTROLLO

Per l'impossibilità di ricorrere alla individuazione di precisi parametri quantitativi occorre soffermarsi sul concetto di RAGIONEVOLEZZA che deve ispirare le scelte dell'Organo Gestorio.

1) La RAGIONEVOLEZZA rappresenta una clausola generale e nel regime codicistico trova la sua fonte di determinazione:
   - nella RELAZIONE di accompagnamento al D.Lgs. 6/2003 dove al §11 si evidenzia l'impossibilità di ricorrere ad individuati parametri quantitativi e, conseguentemente: da qui la necessità di individuare un approccio metodologico che potrebbe quindi essere rappresentato "*da un criterio di ragionevolezza con il quale si tenga conto della situazione della società e la si confronti con i comportamenti che nel mercato sarebbe appunto ragionevole aspettarsi*"; in tal senso l'art. 2467, 2° comma c.c. appare del tutto in linea con la definizione di difficolta finanziaria di cui al principio OIC n.6 in correlazione con l'art. 2 del DL 118/2021 e con l'art. 2 del D. Lgs. 14/2019.

(segue)

I DOVERI DEGLI ORGANI GESTORI E DI CONTROLLO

In merito va richiamato l'art. 2467 c.c. che rappresenta la RAGIONEVOLEZZA del conferimento e l'ECCESSIVITA' dello **squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto** come due facce della stessa medaglia, in quanto la determinazione del principio di RAGIONEVOLEZZA è riconducibile al *concetto di eccessivo squilibrio* proprio a seguito della analisi di bilancio riguardante il rapporto tra PATRIMONIO NETTO e INDEBITAMENTO (indice di indipendenza finanziaria): ciò che comporta inevitabilmente la necessità di stimare la effettiva consistenza del patrimonio sociale.

NB: nella sentenza del tribunale di Vicenza del 13 luglio 2015 viene stabilito il principio, nel caso di istruttoria di fido di un istituto di credito, che debba essere valutato "*su un ragionevole orizzonte temporale se l'impresa possa prospetticamente operare in condizioni di equilibrio economico finanziario, venendo meno le quali anche l'attuale equilibrio potrebbe apparire del tutto effimero ed apparente*".

(segue)

I DOVERI DEGLI ORGANI GESTORI E DI CONTROLLO

2. Il controllo sulla RAGIONEVOLEZZA della decisione gestoria interviene anche riferimento negli obblighi imposti agli amministratori previsti dall'art. 2391 e 2497 ter e 2441, 6 comma c.c. al fine di impedire che il rischio della prevalenza dell'interesse personale possa incidere sulla continuità e sul mantenimento degli equilibri economico-finanziari della società.

In merito l'art.5 del D.Lgs. 175/2016 impone di evidenziare sia le ragioni sia le finalità che giustificano le scelte gestorie, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, con lo scopo di salvaguardare la continuità aziendale nelle società a partecipazione pubblica.

(segue)

I DOVERI DEGLI ORGANI GESTORI E DI CONTROLLO

3. La *diligenza professionale* è da intendersi quale criterio o parametro legale concepito per valutare l'esecuzione di una prestazione consistente nella applicazione di certe scienze o discipline a cui è tenuto, nella previsione di legge, il soggetto obbligato; in sostanza presuppone, ai fini della sua specificazione, l'esistenza e l'individuazione di un complesso, comunemente accettato, di *regole tecniche, di conoscenze tecnico-scientifiche* che ne costituiscono il contenuto.

Con riferimento alla condotta gestoria si potrà sostenere che essa è ritenuta RAGIONEVOLE quando esprime una razionalità economica che a sua volta implichi una adeguata attività di valutazione prognostica al fine di assicurare la permanenza del principio di continuità aziendale.

(segue)

I DOVERI DEGLI ORGANI GESTORI E DI CONTROLLO

4. Il principio di RAGIONEVOLEZZA opera, ad esempio, come REGOLA DI COMPORTAMENTO che un soggetto è tenuto nell'esercizio di un potere ovvero nell'adempimento di un dovere in un contesto che, nella diligenza professionale e nella buona fede, dovrà confrontarsi con il principio di PROPORZIONALITA' sancito dall'art. 2086 c.c..

- Ogni qualvolta l'ordinamento giuridico impone ad un soggetto (nella fattispecie amministratori e organi di controllo) il dovere di effettuare delle SCELTE caratterizzate da DISCREZIONALITA', ma destinate ad incidere sulle sfere giuridiche di altri soggetti, la valutazione della ragionevolezza si pone sia *ex ante* – con riferimento alla scelta da effettuare - sia *ex post* – in sede di controllo della congruità della scelta effettuata.

I DOVERI DEGLI ORGANI GESTORI E DI CONTROLLO

Da quanto in precedenza evidenziato consegue che l'Organo Amministrativo dovrà descrivere il procedimento motivazionale che ha portato alla valutazione delle scelte gestorie (comprese la predisposizione del bilancio) in termini di ragionevolezza circa la scelta adottata così da poter dimostrare che il criterio della diligenza professionale è stato assolto.